



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

49[^] Seduta

Martedì 21 gennaio 2025

Deliberazione n. 348 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i sette articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 303/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito - presenti e votanti 23, a favore 20, astenuti 3 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 gennaio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 348 del 21 gennaio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE
DELLA BIRRA ARTIGIANALE E AGRICOLA CALABRESE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 gennaio 2025.

Reggio Calabria, 24 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni della presente legge promuovono e valorizzano l'attività della filiera calabrese in materia di produzione di birra artigianale. Tenuto conto che il settore italiano della birra negli ultimi anni ha registrato primati in ogni ambito, produzione, consumo ed esportazioni, una regione come la Calabria dove la presenza sul territorio registra una importante attività del settore agricolo, deve assolutamente tenerne conto per inserirsi in un mercato ormai in netta espansione. La filiera della birra artigianale italiana conta 1182 attività produttive in tutto il territorio nazionale che, dal campo alla tavola, danno lavoro a circa 93.000 addetti, per una bevanda i cui consumi sono in crescita con 38 litri pro-capite, generando un volume fatturato che, considerando tutte le produzioni, vale 9,5 miliardi di euro. Infatti, dal rapporto sull'Industria alimentare in Italia, stilato dalla Business School della Luiss nel 2019, in Italia il comparto birrario per il terzo anno consecutivo ha registrato, infatti, un aumento della produzione (+5%), a cui è seguita una crescita nei consumi (+2,6%) e nell'export (+13%). Gli ingredienti di questo successo si chiamano innovazione e attenzione alle nuove preferenze dei consumatori, insieme alla crescente attenzione che il made in Italy è stato capace di generare in ambito alimentare e culinario. Il potenziale di sviluppo del mercato italiano e regionale della birra è enorme. Il consumo pro-capite nazionale è tra un quarto e un terzo di quello che si osserva negli altri mercati, e la produzione è tra un quarto e un settimo. Esistono spazi di crescita importanti anche in considerazione del grande deficit nella bilancia commerciale di birra in cui per un ettolitro esportato, l'Italia ne importa 1,3 e, dato estremamente significativo, sono in aumento le imprese a conduzione giovanile che producono birra artigianale con locale di mescita annesso (brewpub). La Calabria ha una ottima tradizione di birrai che però necessitano di strumenti innovativi, soprattutto normativi, per diventare una realtà produttiva artigianale e agricola importante ma soprattutto competitiva. La nostra regione conta molti birrifici che si distinguono per una produzione pregiata, contaminata positivamente dai territori di produzione e con standard di qualità molto alti, con risultati conseguiti che hanno visto birre calabresi riconosciute a livello nazionale. La maestria e le capacità, ma anche la creatività, dei mastri birrai hanno portato a una produzione di alta qualità, dai tratti spiccati e originali, in grado di distinguersi dalle birre dei grandi produttori ed assumere



Consiglio regionale della Calabria

una caratteristica assolutamente propria. La presenza dei produttori brassicoli in Calabria, per molti aspetti storica, è decisamente aumentata nel corso degli anni sull'intero territorio, dalla provincia reggina, vibonese, lametina, nel crotonese e catanzarese fino alle colture silane del cosentino. Oggi le imprese che producono birra con un proprio marchio e una propria ricetta in Calabria sono ormai una realtà di qualità che conta circa 60 siti, alcune hanno addirittura una storia secolare riconducibile ad attività certosine di monastero, come quella di un gruppo di monaci calabresi dell'ordine dei minimi fondato da S. Francesco da Paola. Di fatto si tratta di birrifici artigianali con una antichissima tradizione, con tecniche e filiere tutte da scoprire e soprattutto da tutelare. Sostenere e valorizzare la ricerca nel campo della produzione, dello sviluppo e della certificazione qualitativa della birra, per la migliore tutela del consumatore e della qualità del prodotto e favorire la formazione specifica dei tecnici della birra e del malto, costituiscono un vero e proprio patrimonio tecnico-scientifico e culturale straordinario. Dai consumi di birra delle società nelle varie epoche della storia, si è giunti a scoperte scientifiche che consentono oggi una più sana produzione e conservazione del prodotto attraverso, ad esempio, la filiera del freddo e la pastorizzazione. La birra calabrese artigianale e agricola è un prodotto che merita di essere riconosciuto, tutelato e valorizzato in considerazione del modello virtuoso che si è generato nella nostra regione che ha creato centinaia di addetti qualificati ed un indotto economico notevole. La birra calabrese crea occupazione, valorizza il territorio, se consumata con consapevolezza migliora la salute, oltre che tutelare l'ambiente nel caso in cui le fasi di miscita e consumo del prodotto si svolgano presso l'impianto di produzione, data l'assenza di emissioni inquinanti dovute al trasporto. La ratio della presente legge regionale è proprio quella di individuare il prodotto "birra calabrese agricola ed artigianale" nella sua specificità ed unicità, attraverso una serie di interventi ed iniziative volte a sostenere e favorire lo sviluppo e l'evoluzione dell'intero settore brassicolo calabrese, con particolare attenzione allo sviluppo di un turismo specifico che tenga conto proprio delle varie fasi del processo produttivo, quali attrattori di percorsi regionali unici nel loro genere.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le finalità e gli ambiti di applicazione che persegue la Regione Calabria per valorizzare la produzione di birra artigianale e agricola; l'articolo 2



Consiglio regionale della Calabria

indica le definizioni proposte dal testo di legge; l'articolo 3 istituisce l'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti e dei Mastri birrai; l'articolo 4 norma la qualificazione e formazione professionale degli operatori e dei Masti Birrai; l'articolo 5 determina gli strumenti di programmazione degli interventi previsti; l'articolo 6 stabilisce la norma finanziaria e l'articolo 7 determina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 6 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si specifica quanto segue:

- l'attività di promozione e sostegno della Regione prevista dall'art. 1 è garantita dal FSC 2021-2027, DGR 83/2024 che prende atto dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, allegato A/1 - ID 42595F3A - 03 Competitività Imprese;
- l'art. 3, istituzione dell'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti e dei Mastri Birrai, è realizzato attraverso la dotazione organica e strumentale del Settore 7 della Giunta regionale, Promozione Internazionalizzazione delle Imprese Agroalimentari e Cooperazione, che assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo, senza generare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- la disposizione contenuta all'articolo 5, comma 2, e art. 6, programmi regionali cofinanziati dai fondi comunitari trova applicazione nel PSR Calabria 2014-2022 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 04 - Intervento 4.1.1. "Investimenti nelle aziende agricole" e FSC 2021-2027, DGR 83/2024.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma per finalità di legge	//	//	//
2	Norma di definizione	//	//	//
3	Norma istituzione elenco regionale	//	//	//
4	Norma di qualificazione	//	//	//
5	Norma di programmazione	//	//	//
6	Norma di invarianza	//	//	//
7	Entrata in vigore	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;



Consiglio regionale della Calabria

- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione Calabria, al fine di valorizzare la produzione sul territorio regionale della birra artigianale e agricola e relative tradizionali metodologie di lavorazione:

a) istituisce l'elenco regionale dei piccoli birrifici indipendenti artigianali e agricoli, aventi stabilimenti di produzione sul territorio regionale, e dei relativi Mastri Birrai;

b) favorisce lo sviluppo e la qualità della coltivazione e della lavorazione dei prodotti agricoli e della qualità delle acque utilizzate per la produzione della birra;

c) favorisce la formazione degli operatori del settore, anche attraverso la divulgazione delle tecniche di produzione manuali e professionali, nonché delle caratteristiche dei prodotti utilizzati;

d) favorisce la coltivazione e lo sviluppo di filiere per la produzione di birre artigianali e agricole regionali;

e) favorisce lo sviluppo del turismo legato all'attività di produzione di birre artigianali e agricole regionali.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) valorizza le imprese del settore, sostiene le imprese agricole produttrici di prodotti agricoli e loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto, lievito e, in particolare, sostiene le imprese agricole e artigianali del settore ubicate, preferibilmente, in territori montani e nelle aree a rischio spopolamento;

b) incentiva la creazione di nuove imprese e il consolidamento di quelle esistenti nel settore della produzione di birra artigianale e agricola, in particolare di imprese a conduzione giovanile e di imprese a prevalente partecipazione e conduzione femminile;

c) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale e agricola e delle produzioni agricole utilizzate nei percorsi gastronomici dedicati, nonché iniziative ed eventi dedicati sul territorio regionale;



Consiglio regionale della Calabria

d) valorizza la diffusione della produzione tipica del territorio, consentendo l'utilizzo della denominazione "Calabria", secondo le disposizioni sull'autorizzazione all'uso approvate con DGR 111 del 13 marzo 2023 e relative linee guida.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) birra artigianale: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio di birra);

b) birra agricola: la birra prodotta da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile, ed avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della legge 1354/1962;

c) piccolo birrificio indipendente: il birrificio avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 1354/1962, la cui sede di produzione è ubicata nel territorio della Regione;

d) microbirrificio: ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 2019, una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri e che ha le caratteristiche identificative di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 1354/1962;

e) microbirrificio agricolo: il microbirrificio di cui alla precedente lettera d) utilizzato dall'impresa agricola per la produzione della birra agricola.

Art. 3

(Istituzione dell'elenco regionale del piccolo birrificio indipendente, dei microbirrifici artigianali e agricoli e dei Mastri Birrai)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti produttori di birra artigianale e agricola e dei Mastri Birrai, definisce le modalità per l'iscrizione, ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento e le eventuali ipotesi di decadenza.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4

(Qualificazione e formazione professionale degli operatori e dei Mastri Birrai)

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria, i requisiti per il conseguimento della qualifica di “Mastro Birraio”, che tengano conto anche dell'esperienza maturata in qualità di imprenditore, di collaboratore familiare, di socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o di dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico – professionale e imprenditoriale, nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere, e promuove l'aggiornamento del repertorio regionale delle qualificazioni professionali e del catalogo dell'offerta formativa secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 17 settembre 2015, come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 13 giugno 2016, considerando anche la figura del Mastro Birraio.

Art. 5

(Strumenti di programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.

2. I programmi regionali cofinanziati dai fondi comunitari attuano, inoltre, gli interventi previsti dalla presente legge compatibilmente con le finalità e le procedure attuative previste dai pertinenti programmi regionali approvati a livello comunitario.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse comunitarie, statali e regionali, per quanto compatibili e si specifica quanto segue:



Consiglio regionale della Calabria

a) l'attività di promozione e sostegno della Regione, prevista dall'articolo 1, è garantita dalla DGR 83/2024 che prende atto dell'accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto dalla Regione Calabria con la Presidenza del Consiglio dei ministri, FSC 2021/2027, Allegato A/1 - ID 42595 F3A - 03 Competitività Imprese - Promozione delle imprese del settore agroalimentare sui mercati nazionali ed internazionali;

b) l'articolo 3, istituzione dell'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti e dei Mastri Birrai, utilizza le risorse umane e strumentali a carico del Settore 7 della Giunta regionale, Promozione - Internazionalizzazione delle Imprese Agroalimentari e Cooperazione, senza generare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

c) la disposizione contenuta all'articolo 5, comma 2, e articolo 6, programmi regionali cofinanziati dai fondi comunitari trova applicazione nel PSR Calabria 2014-2022 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 04 - Intervento 4.1.1. "Investimenti nelle aziende agricole" e FSC 2021-2027, DGR 83/2024.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.